



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00384/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2025, presentato, in data 3 settembre 2025, dalla Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. contro l'U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), con notifica anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0001/CFA-2025-2026, comunicata in data 7 luglio 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo della U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0026/TFNSVE 2024/2025 del 4 giugno 2025 (che aveva respinto il ricorso proposto dalla medesima U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., con conferma del provvedimento della LNP Serie B, prot. n. 0009207360/24, concernente il premio e/o indennizzo relativo al calciatore Andrea Ceresoli), e, per l'effetto, è stato annullato il suddetto provvedimento della LNPB.

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 27 aprile 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Wally Ferrante

LA RELATRICE
F.to Barbara Marchetti

Depositato in Roma, in data 27 aprile 2026.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno